### SUB-ALLEGATO 2.B

**PROCEDURA PER L’INTRODUZIONE DI ARTICOLI PROIBITI IN AREA STERILE ELENCATI NELL’APPENDICE 1-A DEL REG (UE) 1998/2015**

Il Regolamento (UE) 1998/2015 stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile e dispone il controllo del personale aeroportuale, compreso il personale di bordo, e degli articoli proibiti necessari per l’espletamento delle loro funzioni.

L’elenco degli articoli proibiti di cui all’Allegato 1-A al Regolamento suddetto non comprende attrezzi che possono essere usati come armi a punta o a spigolo, per esempio trapani, punte di trapani, coltelli, utensili, seghe, cacciaviti, chiavi inglesi, che sono elencati nell’Appendice 4-C alle lettere c), d) ed e).

Al fine di consentire al personale aeroportuale di svolgere compiti essenziali per il funzionamento degli impianti dell’aeroporto o degli aeromobili o per l’espletamento delle loro funzioni durante il volo, ed in ottemperanza al Regolamento suddetto, dovrà applicarsi la seguente procedura:

1. Al momento dell’ingresso in area sterile l’operatore che introduce articoli proibiti, il cui Ente/Società ha richiesto ed ottenuto l’autorizzazione sul tesserino di ingresso previsto dall’ordinanza in vigore, esibirà il tesserino aeroportuale comprovante l’autorizzazione concessa e fornirà un elenco dettagliato dei citati articoli proibiti come indicato nel modulo “**Sub Allegato 2.C**” allegato alla presente procedura.

Il suddetto operatore dovrà utilizzare il medesimo varco per l’ingresso e l’uscita dall’Area sterile anche nel caso di uscita senza tutti o alcuni degli articoli proibiti introdotti.

L’elenco dovrà essere compilato in duplice copia di cui una copia verrà lasciata al personale addetto al controllo al varco per l’eventuale riscontro a campione.

Al momento della consegna dell’elenco i soggetti preposti ai controlli dovranno apporre, sull’elenco anzidetto, un timbro attestante l’avvenuta verifica.

La mancata consegna dell’autorizzazione suddetta (**Sub Allegato 2.C**) comporterà il divieto di introdurre gli articoli proibiti in area sterile con la contestuale richiesta di intervento delle Forze dell’Ordine.

1. Il personale dell’Aerdorica preposto al controllo dei Varchi/Passaggi di servizio effettuerà il controllo sulla rispondenza tra gli articoli proibiti introdotti e quelli di cui all’elenco suddetto.

Se l’addetto dovesse riscontrare la mancata rispondenza tra gli articoli proibiti introdotti e quelli di cui all’elenco (dichiarati), dovrà immediatamente attuare gli opportuni accertamenti ed informare, contestualmente, l’Ufficio di Polizia di Frontiera locale per gli adempimenti di competenza.

1. Gli Enti/Società che, a loro volta, riscontrassero smarrimenti/furti di articoli proibiti di cui all’elenco, introdotti nell’area sterile aeroportuale, dovranno immediatamente segnalarli al locale Ufficio Polizia di Frontiera.
2. Il suddetto elenco degli articoli proibiti sarà detenuto dalla società di gestione Aerdorica ai varchi/Passaggi di servizio.